

COMUNICATO STAMPA

Nuova chance per chi è decaduto dal pagamento a rate della definizione dei controlli fiscali Pronte le istruzioni delle Entrate per riprendere il versamento frazionato

Pronte le istruzioni per chi vuole accedere nuovamente al beneficio del pagamento rateale delle somme dovute a seguito di definizione per acquiescenza all'avviso di accertamento oppure di adesione all'avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all'invito a comparire, pur essendo decaduto dalla originaria rateazione. Se la decadenza è avvenuta tra il 16 ottobre 2015 e il 1 luglio 2016 è possibile essere riammessi alla rateazione presentando un'istanza all'Ufficio delle Entrate entro il 20 ottobre 2016. Il primo pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui l'Agenzia dà l'ok alla rateazione e indica l'importo della rata iniziale del nuovo piano rateale.

La Circolare n. 41/E di oggi affronta le novità introdotte dal decreto legge 113 del 2016 (articolo 13-*bis*) e precisa i termini e le modalità degli adempimenti necessari per l'accesso al beneficio.

La platea dei contribuenti interessati - I contribuenti interessati sono coloro che, a seguito di un controllo, hanno scelto di avvalersi di uno degli istituti di definizione previsti dal Dlgs n. 218/1997 (acquiescenza, adesione all'avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione, all'invito a comparire) e hanno optato per il pagamento in forma rateale, dal quale, tuttavia, sono decaduti, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive. Per usufruire del beneficio è necessario che la decadenza dalla precedente rateazione si sia verificata nell'arco temporale compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1 luglio 2016. Non possono, invece, sfruttare questa possibilità i contribuenti decaduti da una rateazione generata da altri istituti deflattivi del contenzioso disciplinati dal Dlgs n. 546/1992 (conciliazione e accordi di mediazione).

Come ottenere un nuovo piano di rateazione - L'istanza deve essere presentata dal contribuente entro il 20 ottobre 2016, vale a dire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 113/2016.

Una volta verificato il possesso dei requisiti, l'Agenzia delle Entrate informa il contribuente sull'accoglimento dell'istanza con una comunicazione nella quale viene indicato l'importo della rata iniziale del nuovo piano rateale. Il pagamento deve avvenire nei 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, utilizzando il modello F24 con gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente deve trasmettere all'Ufficio competente una copia della relativa quietanza di pagamento a seguito della quale l'Ufficio predispose il piano di rateazione definitivo con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive determinate sulla base della data di versamento della rata iniziale.

Il mancato pagamento di una rata successiva comporta la decadenza dal nuovo piano di ammortamento del debito.

Roma, 03 ottobre 2016